




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



DVA-ARI-RI-2012.0192

Prot. N. 1

Prof. M. G. G.

*Prof. S. S.*

*Copio om*

<b>SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE</b>	
ASSEGNATO A UFFICIO	<i>Regione Puglia</i>
(art. 4 L. 241/1990 e s.m.i.)	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DATA	
ASSEGNATO A	<i>Ernesto Lu</i>
(art. 5 L. 241/1990 e s.m.i.)	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DATA	

Regione Puglia  
Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio rischio industriale  
Via delle Magnolie 6/9  
Modugno z.i. - Bari  
Fax n. 080 5406838

Regione Puglia  
Ufficio Valutazione

ADO 189  
15/03/2012 - 0000918

**OGGETTO:** Applicabilità D.Lgs. 334/99 ad impianti di stoccaggio rifiuti -  
Richiesta parere.

Con nota prot. 401 del 6 febbraio s.a. codesta Regione ha richiesto un parere in merito alla applicabilità del D.Lgs. 334/99 ai rifiuti.

Come già espresso in precedenti comunicazioni e correttamente riportato nella suddetta nota, il rifiuto deve essere considerato ai fini della classificazione come un preparato ovvero "una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze".

Pertanto l'intera massa del "rifiuto" (inteso come preparato) dovrà essere considerata coerentemente con le vigenti modalità di cui al regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i., a seguito della classificazione dovrà poi essere effettuata la verifica di assoggettabilità ai disposti del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. in relazione alle pertinenti categorie di rischio e ai quantitativi presenti e potenzialmente presenti nello stabilimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dot. Maria G. G.)

REGIONE PUGLIA
SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE
14 MAR 2012
ARRIVO

Ufficio Ambito: NATY-DVA-ARI-RI-119  
Funzionario responsabile: Dr. Paolo Andreola  
DVA-ARI-RI-07\_2012-001.DOC

Via Celastreo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-5723301 - Fax 06-5723300  
e-mail: dva@minambiente.it



## REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER  
L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Servizio Rischio Industriale

Via della Maglietta 5/B, Modugno (Bari) Tel. (080) 540 68 37 - Fax (080) 540 68 38

Si trasmette solo via Fax  
ai sensi dell'art. 43, comma 6, D.P.R. 445/2000

Regione Puglia  
Servizio Rischio Industriale

ACC. 169  
0805406838 - 0000401

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Divisione IV Rischio rilevante e

autorizzazione integrata ambientale

Via C. Colombo, 44 - ROMA

Fax: 06/6722 6008

Oggetto: Valutazione dell'applicabilità della disciplina in materia di pericoli di incidenti rilevanti (D.L.vo 334/1999) ed impianti di stoccaggio di rifiuti - richiesta parere.

Questo Servizio, in qualità di Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per attività rientranti nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 s. smi, ha in corso di istruttoria un procedimento inerente un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il Gestore dell'attività IPPC ha parallelamente avviato il procedimento, ex D.Lgs. 334/99 s. smi, in considerazione della possibilità di stoccaggio di sostanze pericolose classificate come tossiche (amianto, composti di piombo, oli minerali pesanti) all'interno dei rifiuti autorizzati nelle varie forme di gestione.


Nella fase della definizione del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 334/99 s. smi, questo Servizio ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale prescrivendo la limitazione della quantità di sostanze pericolose (ai sensi del D.Lgs. 334/99) all'interno dei rifiuti pericolosi al di sotto del limite di applicabilità dello stesso decreto.

Anche alla luce di precedenti orientamenti e circolari di questo Ministero nel senso di assoggettare il "rifiuto" alla disciplina dei rischi di incidenti rilevanti in quanto da considerare come "preparato rifiuto" (vedi ad esempio nota di risposta alla regione Piemonte con prot. DSA-2009-000348 del 18/02/2009) ed in ragione della forte eterogeneità e variabilità di rifiuti, si chiede di conoscere se debbano essere considerate le concentrazioni di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ovvero l'intera quantità di rifiuti pericolosi stoccati, ai fini della verifica del rispetto delle soglie previste dall'Allegato I del D.Lgs. 334/99 s. smi.

Rimando in attesa di gradito riscontro, al cogliere l'occasione per inviare cordiali saluti,

Il Dirigente  
Ing. Giuseppe TEDESCO

*9.11.117*



**DIR-PUG**

**REGISTRO UFFICIALE -  
INGRESSO**

Prot. n. 0003094 del 23/03/2012



**REGIONE PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER  
L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE  
SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE**

Via della Maglietta 43, Modugno (Bari) - Tel. 080 540 60 37 - Fax 080 540 62 38

Si trasmetto solo via Fax  
ai sensi dell'art. 43, comma 6, D.P.R. 445/2000

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

Sezione Rischio Industriale

Via C. Colombo, 44 - ROMA

Fax: 06/57223001

Regione Puglia  
Avviso n. 10/2012

ADD 169  
22/03/2012 - 0000996

Regione Piemonte

Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate

Via Principe Amedeo 17 - 10123 TORINO

Fax: 011/432.3771

Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi Integrato per la Regione Puglia

Viale Japigia 210 - 70126 BARI

Fax: 0805411206

Oggetto: Valutazione dell'applicabilità della disciplina in materia di pericoli di incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/99 e smi) ad impianti di stoccaggio di rifiuti - Riscontro al parere reso con nota prot.DVA-2012-8239 del 13/03/2012.

Con riferimento al parere indicato in oggetto, si coglie l'occasione per ringraziare della tempestiva risposta e della disponibilità assicurata da questo Ministero.

Quanto ai contenuti della nota, ed a seguito di ulteriori approfondimenti maturati sulla specifica materia, si ritiene utile esporre le seguenti argomentazioni.

Al fini dell'applicazione della disciplina dei rischi di incidenti rilevanti ad impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, è necessario considerare il rifiuto come un preparato ovvero una "miscela o una soluzione composta di due o più sostanze".

In ordine alla classificazione del "rifiuto preparato" (propedeutica alla correlazione con le soglie previste dall'Allegato I al D.Lgs. 334/99), si utilizzano le vigenti modalità di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 e smi, avendo a riferimento l'intera massa del rifiuto.



## REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER  
L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE  
SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

Via della Magnolia 8/B, Modugno z.l. - Bari - Tel. 080 540 68 37 - Fax 080 540 68 39

Successivamente dovrà essere effettuata la verifica di assoggettabilità del preparato, già classificato secondo i criteri del Regolamento CE n. 1272/2008 e smi, ai disposti dal D.lgs. 334/99 e smi in relazione alle pertinenti categorie di rischio e ai quantitativi presenti o potenzialmente presenti nello stabilimento.

E' di tutta evidenza, quindi, che il Regolamento CE n. 1272/2008, pur escludendo esplicitamente dal suo campo di applicazione i rifiuti (oltre ad altri preparati che ricadono nell'applicazione di altre specifiche normative europee quali farmaci, dispositivi medici, alimenti, mangimi, cosmetici) deve essere adottato come norma di riferimento a cui ricondurre i principi di classificazione delle sostanze e delle miscele, inclusi i rifiuti, preliminarmente alla verifica di assoggettabilità al D.lgs. 334/99 e smi.

Rimando in attesa di gradito riscontro, si inviano cordiali saluti.

Allegati:

1. Nota prot. 401 del 06/02/2012 del Servizio Rischio Industriale - Regione Puglia
2. Parere del MATTM - nota prot. DVA-2012-6239 del 13/03/2012

Alla Professionalità AIA

Ing. Paolo GAROFOLI

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale

Ing. Giuseppe TEDESCHI

<sup>1</sup> Articolo 1, comma 3: "Per le miscele definite nella direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2002, (GUUE n. 124 L 17), non costituiscono una miscela o un articolo al quale si applica il regolamento"